

Oggetto: Applicazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

TARIFE FORFETTARIE ANNUE, ALLEGATO 2, SEZIONE 6, TABELLA A

In data 28 marzo 2021 è entrato in vigore il **D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32** in sostituzione del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 194 le cui disposizioni e tariffe di competenza delle AUSL sono state applicate fino al 31 dicembre 2021. I controlli ufficiali oggetto del decreto riguardano gli alimenti e la sicurezza alimentare, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), i mangimi, la salute e il benessere degli animali, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari.

Dal 01 gennaio 2022 saranno applicate e riscosse le tariffe previste dal D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32. In particolare l'AUSL per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati **nell'allegato 2, sezione 6, tabella A** del decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale – una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.

È assoggettato alle tariffe di cui all'art. 6, c. 6 del decreto, lo stabilimento di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A **che ha iniziato una o più attività di cui alla medesima sezione in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente** (per l'anno 2022 l'anno di riferimento è il 2021) a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6 del decreto.

Le tariffe forfettarie annue sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale. Inoltre nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'AUSL applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento dall'AUSL.

Sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A:

- le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
- i depositi conto terzi di alimenti;
- i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande;
- i cash and carry.

Sono invece **esclusi dall'applicazione di tale tariffa:**

- gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cfr. art. 1 co. 6 D. Lgs. n. 32/21);
- le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (art. 1 co. 6 D. Lgs. n. 32/21);
- gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), i quali, invece, sono soggetti esclusivamente alle tariffe per: a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13; b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13; c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9; d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente decreto, ove previste (art. 1 co. 7 D. Lgs. n. 32/21);
- i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6 co. 10 D. Lgs. n. 32/21).

Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, **trasmettono all'AUSL nel mese di gennaio di ogni anno**, l'autodichiarazione compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente.

Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'AUSL applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c.4), **emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.**

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2 del decreto quali, a titolo di esempio, Macelli, Laboratori di sezionamento, Impianti dei prodotti della pesca freschi (FFPP), Impianti collettivi per le aste (AH) e dei broker e intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.

In caso di **omessa trasmissione** dell'autodichiarazione e di omesso pagamento della tariffa forfettaria annua, quando dovuta, da parte dell'operatore, **l'AUSL applica i provvedimenti** di cui all'art. 17 del decreto. In particolare, in caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, da parte dell'operatore delle attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'AUSL applica, per ogni anno di riferimento, in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta di cui alla medesima sezione (art. 17, c. 2).

Cordiali saluti.